

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA COMPLESSIVA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA DISCIPLINA SU ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI NONCHE' DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

TITOLO I

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di Governo

Capo I

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura

ART.1

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in funzione delle seguenti finalità:

- a) revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rendere obbligatori i programmi di gestione nel settore penale, di estendere l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti, di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e di prevederne l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;
- b) ridefinizione della regolazione degli illeciti disciplinari dei magistrati anche in funzione di una più stringente responsabilizzazione dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi e riordino della disciplina sul collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità;
- c) razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità;
- d) riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
- e) accelerazione della definizione e contenimento della durata dei procedimenti civili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e

nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

ART.2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti; criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di accesso di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; obbligo di adozione dei programmi di gestione nel settore penale; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del periodo di efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto del Ministero della giustizia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salvo deroghe motivate da giustificati ritardi nell'istruttoria dei consigli giudiziari, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, con obbligo, per i procedimenti per la copertura dei posti direttivi, di audizione dei candidati e di sentire, con le modalità stabilite dal Consiglio superiore della magistratura, i rappresentanti dell'avvocatura, i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, e di valutare specificamente gli esiti di tali audizioni ed interlocuzioni nell'ambito della valutazione complessiva, prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

b) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del predetto articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità;

c) prevedere, previa destinazione delle risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di

almeno due settimane, nonché al superamento di una prova finale; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio ed alla conoscenza della materia ordinamentale;

d) prevedere, per i procedimenti per la copertura dei posti direttivi, una fascia temporale tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni, riferita all'aspirante legittimato e idoneo di maggiore anzianità nel ruolo, che non abbia revocato la domanda, tale da escludere da ogni ulteriore valutazione tutti gli aspiranti che, rispetto al più anziano, non rientrino nella suddetta fascia;

e) prevedere, per i procedimenti per la copertura dei posti semidirettivi, una fascia temporale tra un minimo di quattro e un massimo di sette anni, riferita all'aspirante legittimato e idoneo di maggiore anzianità nel ruolo, che non abbia revocato la domanda, tale da escludere da ogni ulteriore valutazione tutti gli aspiranti che, rispetto al più anziano, non rientrino nella suddetta fascia;

f) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutarsi sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici destinati a prevalere sugli indicatori generali nella valutazione delle attitudini;

g) prevedere che, tra gli indicatori generali, siano escluse le pubblicazioni scientifiche e siano inclusi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le esperienze di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e delle funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;

i) fermo quanto stabilito alla lettera e), conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;

j) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

m) prevedere l'estensione della disposizione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; ai presidenti di sezione e agli avvocati generali della Corte di cassazione; ai presidenti e ai procuratori generali di

corte di appello, con l'eccezione delle ipotesi in cui concorrano ai posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

n) prevedere che anche le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 14 e 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;

o) prevedere che le funzioni direttive apicali di cui all'articolo 10, comma 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;**

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti,

5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;

d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto

organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11 dello stesso regio decreto.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

b) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, sia attribuita preminenza alla pregressa assunzione del ruolo di consigliere di corte d'appello e alla capacità scientifica e di analisi delle norme;

c) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, idoneo, buono ed ottimo;

d) prevedere che il parere di cui alla lettera c) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente producibili dai candidati;

e) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo se supportato da prevalenti valutazioni di ordine tecnico;

f) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;

g) escludere la possibilità di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

h) prevedere espressamente l'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ai procedimenti per la copertura dei posti di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti l'obbligo di adozione dei programmi di gestione nel settore penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere che il programma di gestione sia elaborato annualmente dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi-consigli dell'ordine degli avvocati, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e contenga in ogni caso: il censimento delle pendenze; l'individuazione degli obiettivi di definizione dei procedimenti pendenti; la definizione dei carichi esigibili; l'indicazione dei criteri di priorità, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida del Consiglio superiore della magistratura e nel**

confronto con i corrispondenti uffici requirenti; gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) prevedere che ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi di gestione siano comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e siano trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

ART.3

(Riordino della disciplina degli illeciti disciplinari e del collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nella disciplina del sistema disciplinare, l'istituto della riabilitazione del magistrato attinto dalle sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura, prevedendo, tra i presupposti applicativi di tale istituto, il conseguimento positivo della successiva valutazione di professionalità, in caso di ammonimento, e delle due successive valutazioni di professionalità, in caso di censura;

b) ampliare le ipotesi disciplinari previste a carico dei magistrati titolari di incarico direttivo e semidirettivo prevedendo:

1) la mancata adozione, da parte del capo dell'ufficio, al verificarsi di situazioni che evidenziano carenze organizzative complessive o di gravi e reiterati ritardi da parte di un magistrato dell'ufficio, delle più idonee iniziative tra le quali: **l'adozione di mirati piani di smaltimento**, periodicamente verificati, assicurandone la concreta fattibilità anche attraverso adeguato supporto al magistrato interessato, nonché la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro al fine di assicurarne costante equità, secondo criteri ispirati al principio di pari opportunità e nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;

2) la violazione dell'obbligo del capo dell'ufficio e del semidirettivo di segnalare, rispettivamente, al consiglio giudiziario o al capo dell'ufficio, le condotte del magistrato dell'ufficio idonee a compromettere la funzionalità dell'ufficio, nei casi in cui quest'ultimo non collabori nell'attuazione delle misure di cui al numero 1) o, all'esito dell'adozione di tali misure, continui a tenere le medesime condotte;

3) la violazione dell'obbligo del capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative idonee a consentire la definizione del giudizio di impugnazione delle sentenze di condanna nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni vigenti;

c) prevedere che, nei casi di reiterata violazione dei doveri di cui alla lettera b), ferma la sanzione disciplinare e la rilevanza dei fatti ai fini della successiva valutazione di professionalità, il capo dell'ufficio o il semidirettivo sia rimosso dalla funzione e non possa svolgere la funzione per i successivi tre anni;

d) prevedere il collocamento d'ufficio in aspettativa di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, anche nei casi di infermità del magistrato giudicata permanente quando, già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio, si accerti che

lo stato di infermità è incompatibile con la prosecuzione del conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie.

ART. 4

(Semplificazione del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di assistere alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

b) prevedere che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione, e sia limitato alla espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

2) che il consiglio giudiziario, quando ritenga di recepire il rapporto dei capi degli uffici contenente il giudizio positivo, formula il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, richiamando il suddetto rapporto, senza ulteriore motivazione;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprime il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione;

4) che il giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura di cui al numero 3), sia basato, oltre che sul parere del Consiglio giudiziario, sulle statistiche comparate, sui provvedimenti estratti a campione e su quelli spontaneamente prodotti dall'interessato;

5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

d) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di professionalità, laddove emergano situazioni concrete ed oggettive che inducano a dubitare del requisito dell'equilibrio, possa disporre approfondimenti istruttori, anche avvalendosi del contributo di psicologi esperti di comprovata professionalità, assicurando in ogni caso adeguate garanzie all'interessato.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema della progressione economica dei magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il meccanismo di collegamento della progressione economica alla valutazione di professionalità del Consiglio superiore della magistratura prevedendo:

1) che il giudizio non positivo determini il blocco dell'anzianità in ruolo, ai fini della progressione economica, per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con nuovo blocco per altri due anni in caso di secondo giudizio non positivo; che, alla scadenza del secondo biennio, si proceda ad una rivalutazione, con rimozione in caso di terzo giudizio non positivo;

2) che il giudizio negativo determini il blocco della progressione per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di secondo giudizio negativo;

ART.5

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura e modifica della disciplina sui tramutamenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura e dei tramutamenti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale, mantenendo le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

d) prevedere che il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia ridotto a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione.

ART.6

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, curano il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Capo II

Delega al Governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo

ART.7

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e ricollocamento in ruolo, nonché di assunzione di incarichi di governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e al Consiglio della magistratura militare per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

ART.8

(Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni dirette a regolare l'accesso dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche elettive e di governo e il loro ricollocamento in ruolo alla cessazione dalla carica, nonché dirette a disciplinare gli incarichi apicali dei magistrati ordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, e presso le giunte regionali, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere il regime di ineleggibilità dei magistrati di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle ulteriori cariche elettive di cui alla lettera b), anche introducendo modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, prevedendo l'aumento da sei mesi a due anni del periodo considerato ai fini della eleggibilità di cui al predetto articolo 8;

b) precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato che abbia ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti; stabilire conseguentemente che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il magistrato è collocato nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il suo

trattamento economico e che ai fini del trattamento economico non si tenga conto del periodo trascorso fuori dai ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza;

c) prevedere che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti ad una delle cariche elettive di cui alla lettera b), successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possano essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura o in una regione limitrofa, ovvero non possano essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; prevedere altresì che il ricollocamento in ruolo ai sensi della presente lettera sia disposto con divieto di esercizio delle funzioni monocratiche penali e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; **stabilire che i limiti e i divieti di cui alla presente lettera abbiano una durata non inferiore a cinque anni;** i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali o, nell'impossibilità di adattamento, anche in deroga;

d) prevedere un regime di aspettativa obbligatoria senza assegni per il magistrato ordinario o speciale che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui alla lettera b), **con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti; alla scadenza del mandato, il magistrato è ricollocato in ruolo in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo,** al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a cinque; i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;

e) **prevedere che i magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di anni due decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto in precedenza.**

TITOLO II

Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ART.9

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

ART.10

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare eletti a norma dell'articolo 4, quarto comma."

ART.11

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole “quattro” sono sostituite dalla seguente: “sei”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.”;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; -tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.”;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento.”.

ART.12

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quattordici” e la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”.

ART.13

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: **“I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare nazionale od europeo, o non l'abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano componenti del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, non ricoprano la carica di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l'abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano o non abbiano ricoperto le predette cariche nei cinque anni precedenti, non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti”.**

ART.14

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.23

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.

2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

6. Per i collegi di cui ai commi 3 e 4 il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio uninominale.

7. Nel primo turno di votazione, in ciascun dei predetti collegi, l'elettore esprime fino a tre preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse non possono essere del medesimo genere.

8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.

9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al ballottaggio sono computati applicando per i candidati indicati al secondo e terzo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,80 e 0,70.

10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.».

ART.15

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

ART.16

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.25

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature devono essere presentate mediante deposito presso l'ufficio elettorale centrale di apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni, unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. I magistrati presentatori non possono sostenere più di una candidatura, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

5. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

6. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a

tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

7. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

8. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

9. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

10. I magistrati collocati fuori ruolo votano presso il seggio del Tribunale di Roma.

11. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.».

ART.17

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.26.

(Votazioni).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23.

3. Sono bianche le schede prive di voto.

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.

6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono altresì nulli i voti espressi in eccedenza rispetto al primo.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 7, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

ART.18

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti).

1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, comma 9.

2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, sono dichiarati eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Negli altri collegi è dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi al primo posto sulla scheda oppure sono indicati i magistrati ammessi al ballottaggio.

3. Quando si procede al ballottaggio è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.

5. La commissione provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede.

6. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti eletti in numero non inferiore a ventidue, dei quali quindici eletti dai magistrati e sette eletti dal Parlamento. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma.».

ART.19

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma dell'articolo 23, comma 9, secondo e terzo periodo. In caso di cessazione di quest'ultimo, si procede alla sostituzione a norma del primo periodo. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo e secondo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.».

ART.20

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al

massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato con decorrenza immediata alle modifiche apportate dalle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.21

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.”.

ART.22

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni di attuazione e coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

Titolo III

Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Attenzione: qui vanno rivisti tutti i richiami

Art. 23

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui agli articoli dall'11 al 17 e 19, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, recanti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e di riassetto delle norme di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 52 e seguenti, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale delle stesse con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti attuativi di cui ai citati articoli dall'11 al 17 e 19, nonché con le modifiche introdotte con gli articoli da 20 a 33.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti;
- b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermo restando il numero massimo di tre e la sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
- c) adeguare la composizione, le norme di funzionamento e le attribuzioni del Consiglio della magistratura militare alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri specifici, oltre a quelli già indicati agli articoli 12, comma, 1 lettere a), b), e), f), g), i), l), n) e o), comma 2, lettere a) e b), comma 3, lettere a) e b); 15, comma 1, lettere a), c) e d), comma 2, lettera a):

- a) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti anche in funzione di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;
- b) salvaguardare il principio costituzionale della completa equiparazione fra la magistratura ordinaria e militare, di ogni ordine e grado.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, essi possono essere emanati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di giorni trenta dalla ricezione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. I decreti attuativi della delega di cui al comma 1 curano in ogni caso il coordinamento con le disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in vigore di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti alle norme di ordinamento giudiziario comune, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai decreti legislativi 5 aprile 2006, n. 160, 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.